



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 60 del 23/10/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CAPOLIVERI DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL BANDO PER I PICCOLI COMUNI. APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

MAURIZIO PAPI	Presente
ALESSIO AGARINI	Presente
MARCELLO TOVOLI	Assente
MARCO ELVIO MATAcera	Presente
LUCA CINGANELLI	Presente
GIOVANNI CIGNONI	Presente
DANIELA GALLETTI	Presente
GISELLA GUELFi	Assente
GUERRINO ROCCO	Presente
ENRICO TONIETTI	Presente
ANDREA SOLFORETTI	Presente
DANIELE ALESSANDRO PINOTTI	Presente
MICHELA SIMONI	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **10** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Prende la parola il Sindaco che illustra la proposta in oggetto; si tratta del tentativo di ottenere, in gestione associata con Capoliveri, il finanziamento previsto dal Bando per i piccoli comuni emanato

dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri Il progetto in questione prevede 2 imbarcazioni elettriche o ibride per trasportare i turisti tra le spiagge del Golfo mediante l'ausilio di pontili galleggianti, risparmiando CO2 e tempo per cercare parcheggio, con l'obiettivo di valorizzare la sostenibilità ambientale e promuovere la qualificazione turistica del paese.

Il Consigliere Tonietti approva sostanzialmente l'iniziativa, rilevando come dubbio se il progetto sia più funzionale alle spiagge di Capoliveri piuttosto che alla costa di Porto Azzurro.

Il Consigliere Pinotti chiede quali siano i costi di gestione, a tale proposito il Sindaco confida che siano coperti dal ricavo dei biglietti.

Il Consigliere Solforetti chiede se è previsto che i relativi pontili siano destinati esclusivamente al servizio in questione, il Sindaco risponde affermativamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 30 del D.Lgs 267/2000 che dispone la disciplina delle convenzioni tra enti;

VISTA la legge n.158/2017 recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/5/2022 con il quale è stato predisposto il "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni";

VISTO l'articolo 3 comma 1 del predetto DPCM ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione dei bandi pubblici che fissano termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;

VISTO l'art.2 del Bando inserito in allegato che prevede il finanziamento dei progetti nell'ambito del "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni" finalizzato alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, allo sviluppo economico e sociale, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione di percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale;

VISTO l'art.4 del Bando allegato che prevede per ciascun progetto presentato in forma associata l'importo di 700000 euro moltiplicato per il numero di comuni facenti parte della convenzione;

VISTO il decreto dell'11/9/2023 emanato dal Capo del Dipartimento Casa Italia recante "Integrazione e modifica al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni" in cui si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande fino al 25/10/2023;

CONSIDERATO che i comuni di Porto Azzurro e Capoliveri hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi al fine di presentare istanza per ottenere il predetto finanziamento da impiegare per l'attivazione di un servizio di "taxi boat" con imbarcazioni ibride che mettano in collegamento le spiagge dei comuni interessati;

CONSIDERATO che il Comune di Porto Azzurro ha un'adeguata struttura amministrativa e le competenze professionali necessarie per essere nominato come capofila;

CONSIDERATO che è stato predisposto lo schema di convenzione in allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del TUEL dai rispettivi Responsabili di Area;

Con Voti favorevoli n. 9 e n. 2 astenuti (Pinotti e Solforetti) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI RITENERE E APPROVARE le premesse e l'allegato richiamato come parte integrante della presente deliberazione;

DI CONVENZIONARSI assieme al comune di Capoliveri al fine di partecipare al progetto e al relativo contributo di cui al Bando richiamato in premessa;

DI ACCETTARE che il comune di Porto Azzurro sia individuato come comune capofila e in tale veste gli organi e i responsabili di area, per quanto di competenza, assumano tutti gli atti necessari e finalizzati alla gestione della convenzione;

DI APPROVARE integralmente il testo della convenzione in allegato;

DI FARE RINVIO al progetto così come adottato con delibera di Giunta;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Tecnica a sottoscrivere detta convenzione e ad assumere eventuali impegni di spesa che dovessero rendersi necessari.

In sede di stipulazione della convenzione il responsabile dell'area tecnica è autorizzato a modificarne il testo, d'intesa con l'altro sottoscrittore, solo qualora le modifiche non producano effetti diversi da quanto qui deliberato;

DI DARE ATTO che qualora la convenzione non fosse sottoscritta dai suddetti enti nei termini previsti, il comune di Porto Azzurro presenterà il proprio progetto singolarmente;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione della convenzione, con voti favorevoli n. 9 e n. 2 astenuti (Pinotti e Solforetti) , delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. LORENZO ZOPPI

CONVENZIONE TRA COMUNI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL BANDO PER I PICCOLI COMUNI

L'anno 2023, il giorno... del mese di ottobre nella Sede Municipale del Comune di ... sita a ..., in via ... n....., si sono costituiti:

- a), nato a il, domiciliato per la carica presso il Comune di Porto Azzurro, il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nella presente convenzione quale responsabile del settore ... del Comune, C.F. 82001830494 e P. IVA 00 42 56 20 499, e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e della deliberazione di C.C. n. ... del ..., esecutiva agli atti del Comune di Porto Azzurro;
- b), nato a il, domiciliato per la carica presso il Comune di Capoliveri, il quale dichiara di intervenire, come effettivamente interviene, nella presente convenzione quale responsabile del settore ... del Comune di Capoliveri, C.F. ... e P. IVA, e quindi esclusivamente in nome e per conto del Comune predetto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.267/2000 e della deliberazione di C.C. n. ... del ..., esecutiva agli atti del Comune di Capoliveri;

LE PARTI PREMETTONO CHE:

- i Comuni di Porto Azzurro e Capoliveri, nello spirito della piena semplificazione e della leale collaborazione per dare attuazione al processo di decentramento amministrativo secondo lo schema convenzionale individuato dall'articolo 15 della legge 241 del 1990 e dall'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, intendono dare esecuzione all'esercizio in forma associata, ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del "bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni" emanato dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio, della presentazione di un progetto di finanziamento attraverso la delega delle relative funzioni e competenze al comune di Porto Azzurro.
- ai fini della presente convenzione, l'ambito territoriale comprende i comuni di Porto Azzurro e Capoliveri, individuato come bacino ottimale per la gestione associata dei servizi e delle funzioni, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. ...;
- il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3 comma 2 della L. 158/2017 e al DPCM 16/5/2022, è finalizzato alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività prospettive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale;
- la domanda per la partecipazione al bando pubblico deve essere presentata entro il 25/10/2023;
- il Comune di Porto Azzurro ha manifestato la disponibilità ad assumere il ruolo di capofila al fine della realizzazione dell'intervento di che trattasi secondo la forma dell'aggregazione di soggetti pubblici convenzionati;
- la somma prevista per i beneficiari conterà in un massimo di 1.400.000 euro.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

La presente convenzione è approvata dalle Amministrazioni locali sopra elencate per l'avvio delle attività relative alla realizzazione di un servizio di collegamento eco sostenibile tra le spiagge di Porto Azzurro e Capoliveri nell'ambito del progetto denominato "taxi boat".

Attraverso il progetto gli Enti locali sottoscrittori con capofila il Comune di Porto Azzurro promuoveranno un'azione di valorizzazione della mobilità sostenibile per la gestione dei flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale, secondo quanto previsto nel progetto allegato *sub A* alla presente convenzione.

La convenzione disciplina il rapporto di partenariato e definisce gli impegni del soggetto Capofila e del Comune di Capoliveri aderente.

La durata della presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e fino al completamento del progetto, comprese le attività tecnico-amministrative relative. In ogni caso, la durata della convenzione è corrispondente a quella di conclusione del progetto prevista nel bando di partecipazione.

I costi di gestione della presente convenzione sono ripartiti alla pari tra i comuni sottoscrittori.

Art. 2 – Obblighi del Comune capofila

I Comuni concordano di designare quale Comune capofila il Comune di Porto Azzurro al quale competerà di:

- a) presentare domanda di contributo altresì per conto del comune convenzionato a valere sul bando per i piccoli comuni emanato dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio;
- b) redigere ed approvare, a nome e per conto altresì del comune di Capoliveri, la progettazione definitiva degli interventi e, se del caso, la progettazione esecutiva ai sensi della D.Lgs. n. 36/2023;
- c) procedere, se del caso, all'affidamento dei lavori e/o servizi e forniture previsti nel progetto esecutivo nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023;
- d) sovrintendere alla regolare esecuzione degli interventi ed espletare le procedure necessarie alla realizzazione degli interventi nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023;
- e) definire la programmazione operativa del progetto;
- f) organizzare e gestire il progetto attraverso un'adeguata gestione amministrativa al fine di una corretta rendicontazione secondo quanto previsto dal bando, nonché un'adeguata circolazione della comunicazione interna e funzionale tra i Comuni sottoscrittori e quella esterna al fine di promuovere il progetto;
- g) monitorare tutte le attività per consentire il rispetto del cronoprogramma attuativo del progetto;
- h) realizzare gli interventi entro i termini previsti dal bando e, se del caso, rispettare la durata del vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati;
- i) rendicontare al Comune di Capoliveri le spese sostenute per la realizzazione degli interventi;
- j) predisporre e trasmettere la rendicontazione degli interventi alle autorità di controllo;
- k) incaricare eventualmente un tecnico abilitato per la redazione della progettazione.

Art. 3 – Obblighi del Comune aderente

Il *partner* del progetto si impegna a:

- a) rifondere al comune di Porto Azzurro le spese relative alla presente gestione associata per la richiesta di finanziamento, da ripartire alla pari tra i Comuni di Porto Azzurro e Capoliveri
- b) partecipare agli incontri convocati e presieduti dal Comune capofila al fine di garantire il monitoraggio e la verifica degli stati di avanzamento del progetto;
- c) contribuire a creare il gruppo di lavoro per la corretta implementazione del progetto;
- d) rispettare, se del caso, la durata del vincolo di destinazione per gli investimenti finanziati e garantire le funzionalità di scopo.

Con il presente atto i Comuni sottoscrittori conferiscono mandato al Comune capofila di:

- a. presentare la richiesta di finanziamento prevista dal bando pubblico di cui sopra, in nome e per conto di entrambi i comuni;
- b. redigere ed approvare, in nome e per conto di entrambi i comuni, la progettazione degli interventi, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- c. procedere, se del caso, all'affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023;
- d. sovrintendere alla regolare esecuzione delle attività previste dal progetto e, se del caso, degli interventi ed espletare le procedure necessarie alla realizzazione degli interventi nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 – Verifiche

I Comuni convenzionati si impegnano a verificare, attraverso propri referenti, lo stato di attuazione della presente Convenzione, la prima volta entro 6 mesi dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo, successivamente ogni volta che il Comune capofila riterrà opportuno convocare i Comuni al fine di monitorare l'andamento del progetto e condividere le informazioni.

La verifica riguarderà lo stato di avanzamento delle attività e, se del caso, dei lavori; la situazione economica e finanziaria ed il rendiconto del progetto; lo stato di attuazione delle procedure amministrative.

Art. 5 – Procedure non specificate

I Comuni convenzionati si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca e leale collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma ritenuti necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi del progetto.

Art. 6 – Modalità di consultazione

I Sindaci o loro delegati si consultano al fine di valutare preventivamente alla loro approvazione gli interventi da realizzare e i relativi progetti

Spetta inoltre ai Sindaci o loro delegati vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione della presente convenzione.

Art. 7 – Risoluzione

La presente convenzione si risolve nei seguenti casi: a causa di gravi, reiterate e comprovate inadempienze dei Comuni con riferimento agli obblighi ed impegni assunti; nel caso di mancato ammissione al bando; nel caso di mancato versamento dei costi.

Art. 8 – Controversie

I Comuni associati si impegnano altresì a risolvere in via transattiva eventuali controversie che dovessero sorgere per l'attuazione della presente convenzione.

In caso contrario si affidano al giudizio del competente Tribunale Amministrativo Regionale, competente ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), punto 2) del codice del processo amministrativo, ex D.Lgs. n. 104/2010.

Art. 9 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alle

norme del D.Lgs. n. 267/2000, della legge n. 241/1990.

Art. 10 – Disposizioni in materia di riservatezza

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica la disciplina del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 avente ad oggetto i principi e le disposizioni applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comune capofila per le finalità della presente convenzione; viene a tal fine individuato come incaricato del trattamento dei dati il tecnico responsabile del procedimento del Comune di Porto Azzurro.

Art. 11 – Trasparenza e prevenzione della corruzione

Ai fini delle politiche di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in esecuzione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), con riferimento al contenuto della presente convenzione il Comune capofila curerà gli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione. Resta inteso che i Comuni aderenti dovranno coordinare all'interno della sezione rischi corruttivi e trasparenza dei rispettivi PIAO le misure di recepimento con riferimento ai compiti previsti nella presente convenzione.

Art. 12 – Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai termini dell'art. 16, Tab. b), D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale (*cfr. art. 15 della legge n. 241/1990*).

... Codice Fiscale: ... - Certificatore firma digitale: ... - Validità firma digitale dal ... al ... - Firma digitale n.: ...

... Codice Fiscale: ... - Certificatore firma digitale: ... - Validità firma digitale dal ... al ... - Firma digitale n.: ...



Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO CASA ITALIA

BANDO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PER IL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PICCOLI COMUNI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27 e 29 relativi alle Comunità montane, isolane e di arcipelago, e l’articolo 32, relativo alle Unioni di comuni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 1, che prevede l’attribuzione di un Codice unico di progetto (CUP) ad ogni progetto di investimento pubblico, e il comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 dicembre 2002, n. 143, un progetto di investimento pubblico si identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico;



VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e in particolare l’articolo 12-*bis* che attribuisce al Dipartimento casa Italia l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse al progetto “Casa Italia” nonché le funzioni di indirizzo e coordinamento dell’operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, successive agli interventi di protezione civile;

VISTO il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 29 settembre 2020, recante “Organizzazione interna del Dipartimento Casa Italia”, registrato dalla Corte dei conti in data 16 ottobre 2020 al n. 2286, con il quale è stata ridefinita l’organizzazione interna del Dipartimento in relazione alle disposizioni di cui all’articolo 9-*undecies* del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, all’articolo 1, comma 640, secondo periodo, destina un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale;

VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante “*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*”, e in particolare:

- l’articolo 1, comma 2, ai sensi del quale per piccoli Comuni si intendono i Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i Comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti;
- l’articolo 3, comma 1, ai sensi del quale “*Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri*



storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale”;

- *l'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale “Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”;*
- *l'articolo 3, comma 4, ai sensi del quale “Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione, attraverso bandi pubblici, dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri”;*
- *l'articolo 3, comma 6, ai sensi del quale “Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni”;*

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto l'incremento del “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni” di cui all'articolo 3, comma 1 della citata legge 158 del 2017, dell'importo di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2018;



VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi della quale la dotazione finanziaria per l'anno 2019 del citato “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni”, è stata ridotta di 220.798 euro;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 10 agosto 2020 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della predetta legge n. 158 del 2017, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito l'Istat, con il quale sono stati definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie dei Comuni che possono beneficiare dei contributi del “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni” di cui all'articolo 3 della medesima legge;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i “piccoli Comuni” che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della precitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il “*Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni*”, adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022 ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla definizione di bandi pubblici che fissano i termini perentori di presentazione della domanda ed i criteri di selezione dei progetti;

VISTA la nota metodologica finalizzata all'individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi a ciascun progetto allegata al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del precitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, ai sensi del quale sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 158 del 2017;



TENUTO CONTO che nell'esercizio finanziario 2018, sul capitolo 7239 "*Attribuzione contributi specifici in favore di determinati Enti Locali*", Missione 3 - Programma 10 - Azione 4 del bilancio del Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 158 del 2017 sono stati assunti impegni per un importo complessivo di 25 milioni di euro; ai sensi dell'articolo 1, comma 640, della legge 208 del 2015, per un importo complessivo di 2 milioni di euro e ai sensi dell'articolo 1, comma 862, della legge 205 del 2017, per un importo di 10 milioni;

TENUTO CONTO altresì che ai sensi degli articoli 3, comma 1, della precitata legge n. 158 e 1, comma 862, della predetta legge n. 205, sul medesimo capitolo 7239, negli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022 sono stati assunti impegni per complessivi euro 99.779.202,00;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 27 ottobre 2022 al numero 2649, con il quale è stato conferito al Presidente di sezione del Consiglio di Stato Carlo Deodato l'incarico di Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 6 dicembre 2022 al numero 3085, con il quale è stato conferito al Cons. Luigi Ferrara l'incarico di Capo del Dipartimento Casa Italia;

VISTA la nota prot. USG 10287 del 23 novembre 2022 del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è stata attribuita al Dipartimento Casa Italia la competenza a redigere "i bandi" per i finanziamenti dei progetti da inserire nel "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni";

CONSIDERATO l'esito dell'incontro tecnico, di condivisione dei contenuti del presente Bando, tenutosi in data 26 maggio 2023 con i rappresentanti delle Regioni, come previsto dall'intesa del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU, assolvendo all'obbligo di confronto disposto in sede di Intesa sul dPCM 22 maggio 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, occorre adottare un Bando che provveda a definire i termini di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti ai fini del successivo riparto, a favore dei Comuni individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 158 del 2017;



EMANA
IL SEGUENTE BANDO

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Bando disciplina i termini, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti di investimento pubblico da finanziare nell'ambito del "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", di seguito denominato "Piano", di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022.
2. Il Piano di cui al comma 1 è finalizzato alla tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, nonché alla ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022 e l'allegata nota metodologica qualificano la natura prioritaria o non prioritaria dei progetti che ricadono nelle finalità di cui al precedente comma 2 e definiscono i criteri di selezione e le modalità di attribuzione dei punteggi da applicare ai progetti presentati.

Art. 3

(Enti destinatari e modalità di partecipazione)

1. I destinatari del presente Bando sono i piccoli Comuni che rientrano nell'elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del dPCM 16 maggio 2022, ogni piccolo Comune può partecipare alla presentazione di un solo progetto. La presentazione del progetto da parte



di ciascun Comune può essere fatta alternativamente con le seguenti modalità: singolarmente, in convenzione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, o per il tramite di un'Unione di comuni a cui lo stesso Comune appartiene, secondo quanto previsto dal successivo comma 4.

3. In caso di convenzione, la forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto. All'inoltro della domanda deve provvedere il Comune capofila in caso di convenzione tra Comuni, ovvero l'Unione in caso di convenzione tra un Comune e un'Unione.
4. Se la finalità del progetto rientra in una delle funzioni delegate a un'Unione di comuni, la domanda deve essere presentata dall'Unione e la delega della relativa funzione deve essere antecedente all'inoltro della domanda stessa. L'Unione, a pena di inammissibilità della domanda, può presentare progetti esclusivamente per i Comuni che rientrano nell'elenco di cui al citato dPCM 23 luglio 2021.
5. A pena di inammissibilità della domanda, l'Unione può presentare un solo progetto per ciascuna funzione delegata e ogni progetto deve riguardare Comuni diversi.
6. Nel caso in cui per lo stesso Comune siano presentate più domande, ciascuna secondo una delle modalità alternative di cui al comma 2, prevale la domanda presentata tramite l'Unione di comuni o, in assenza, tramite convenzione, con conseguente inammissibilità di tutte le altre.

Art. 4

(Importo massimo e condizioni di erogazione del finanziamento)

1. L'importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato dal Comune singolarmente è pari a 700 mila euro. Per i progetti presentati in forma associata, l'importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l'Unione presenta il progetto.
2. Non sono ammesse a finanziamento le spese già sostenute prima della pubblicazione del presente Bando.

Art. 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Entro il termine perentorio di 25 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando nella Gazzetta Ufficiale, ciascun Ente, che intenda presentare la



domanda di inserimento nel Piano, deve obbligatoriamente comunicare un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) compilando il questionario accessibile dalla sezione “Bando piccoli Comuni” del sito del Dipartimento Casa Italia – <https://www.casaitalia.governo.it>. Le Unioni di comuni dovranno altresì indicare il numero di funzioni delegate per le quali intendono presentare progetti.

2. Dell’avvenuta comunicazione di cui al comma 1, l’Ente riceverà conferma automatica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato.
3. Agli Enti che abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 1, il Dipartimento Casa Italia invierà un *link* univoco per la compilazione della domanda e il caricamento della relativa documentazione. Le Unioni di Comuni riceveranno un numero di *link* univoci pari a quello delle funzioni delegate per le quali intendono presentare progetti.
4. La presentazione della domanda avviene tramite procedura telematica. Con apposito avviso sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia saranno comunicate le date di apertura e di chiusura della fase di presentazione delle domande.
5. La domanda di inserimento nel Piano deve essere corredata da tutta la documentazione di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, comprensiva dell’eventuale delega di funzioni da parte del rappresentante legale dell’Ente, firmata digitalmente, e deve essere inoltrata tramite la procedura telematica.
6. A pena di non ammissibilità della domanda, i progetti proposti devono essere identificati dal Codice unico di progetto (CUP).
7. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico devono altresì riportare il codice univoco ReNDiS, rilasciato dalla omonoma piattaforma di ISPRA.
8. Al termine dell’attività di compilazione della domanda e di caricamento della documentazione, la procedura telematica genererà un documento riassuntivo che dovrà essere scaricato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente, o da un suo delegato. A pena di inammissibilità della domanda, l’Ente deve effettuare il caricamento del documento riassuntivo firmato digitalmente e procedere all’invio entro la data di chiusura comunicata con l’avviso di cui al precedente comma 4. Della corretta ricezione della domanda è data notifica all’Ente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato ai sensi del precedente comma 1



9. È sempre possibile modificare o integrare più volte i dati immessi e la documentazione a corredo della domanda fino al momento dell'invio e, comunque, entro il termine di chiusura della fase di presentazione delle domande.
10. Ai fini dell'attestazione dell'invio della domanda fanno fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna della notifica di cui al precedente comma 8.
11. Il Dipartimento Casa Italia non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni a causa di inesatte indicazioni, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 6

(Attribuzione dei punteggi)

1. Sulla base delle informazioni inserite nella procedura telematica, a ciascun progetto è attribuito un punteggio massimo di 100, nel rispetto degli specifici criteri di assegnazione di cui alla nota metodologica allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022.
2. Ai progetti presentati dai Comuni singolarmente è applicato un coefficiente moltiplicativo di 0,8. La decurtazione non è applicata ai progetti presentati da Comuni costituiti a seguito di fusioni, da Comuni in convenzione o da un'Unione di Comuni.
3. Ai progetti che non rientrano tra quelli prioritari secondo le tipologie di intervento individuate dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è applicato un coefficiente moltiplicativo di 0,6.

Art. 7

(Procedura di valutazione delle proposte progettuali)

1. Con decreto del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è nominata un'apposita Commissione per la valutazione dell'ammissibilità dei progetti.
2. La Commissione verifica, per ciascun progetto, il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione di cui all'articolo 5 e accerta la completezza della documentazione caricata sul portale.
3. La Commissione può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione prodotta, nonché la trasmissione di documentazione integrativa comprovante le informazioni riportate nell'istanza.



4. La Commissione predispone una graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, inserendo:
 - a. in ordine decrescente di punteggio, i progetti di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale, fino alla capienza delle risorse ad essi esclusivamente destinate, pari a 2 milioni di euro;
 - b. 21 progetti, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma, tra quelli restanti, in base al punteggio ottenuto e disposti in ordine crescente di costo;
 - c. tutti gli altri progetti in ordine decrescente di punteggio.
5. Nel caso di progetti con il medesimo punteggio, si privilegia il progetto con costo minore. A parità di punteggio e costo, si privilegia il progetto che beneficia il numero maggiore di abitanti.
6. La graduatoria è trasmessa dalla Commissione al Capo del Dipartimento Casa Italia per il successivo inoltro all'Autorità Politica ai fini dell'individuazione, con decreto, dei progetti da finanziare nei limiti di capienza delle risorse disponibili.
7. Sarà possibile attingere, anche successivamente, alla graduatoria per ulteriori finanziamenti ove si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie.

Art. 8

(Pubblicità)

1. Il presente Bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale. È data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 9

(Disposizioni finali e rinvio)

1. Si approva la procedura telematica per l'acquisizione delle domande, cui è possibile accedere secondo le modalità di cui all'articolo 5. Ulteriori e più dettagliate istruzioni, anche ai fini della compilazione e dell'invio delle domande, saranno fornite mediante pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Dipartimento Casa Italia fornisce supporto e assistenza esclusivamente tramite l'indirizzo dedicato di posta elettronica pianopiccolicomuni@governo.it.



3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 e del 16 maggio 2022.

Il Capo del Dipartimento
Cons. Luigi Ferrara



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 1475
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CAPOLIVERI DELLA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL BANDO PER I PICCOLI COMUNI.
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 19/10/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 1475/2023

Oggetto: GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI CAPOLIVERI DELLA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DEL BANDO PER I PICCOLI COMUNI.
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 23/10/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 60 del 23/10/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 24/10/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 24/10/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)